

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica di inerti mediante autocertificazione

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 28 luglio 2025, n. 14920 - Savoia, pres.; Arata, est. - Comune di Magliano Romano (avv. ti Teofilatto, Terracciano, Di Matteo) c. Regione Lazio (avv. Malara) ed a.

Ambiente - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica di inerti mediante autocertificazione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 10.11.2011 la Idea 4 avanzava istanza per l'approvazione del progetto, la realizzazione e per la messa in esercizio di una nuova discarica di inerti in località Monte della Grandine nel comune di Magliano Romano.

Veniva quindi convocata la prima Conferenza dei Servizi. Con determinazione B04346 del 13.7.2012 veniva quindi concluso il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, dando atto che *“il provvedimento conclusivo della Conferenza ed il relativo provvedimento autorizzativo sarà inerente la sola realizzazione della discarica, rinviando la messa in esercizio ad altra istruttoria acquisiti e stabiliti i valori naturali di fondo”*.

Con determinazione n. B06167 del 17.9.2012 la Regione autorizzava, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, quindi la Idea 4 alla realizzazione di una discarica di rifiuti inerti.

Acquisiti i risultati dello studio di IRSA CNR, medio tempore affidato con Determinazione B05478 del 20.8.2012, veniva quindi convocata una nuova conferenza dei servizi.

Nella seduta del 21.5.2013, la Conferenza dei servizi approvava lo studio redatto da IRSA/CNR e prescriveva alla Società di produrre una revisione del PGO (piano di gestione operativa) e PSC (piano di sorveglianza e controllo) aggiornato alla luce di tale studio.

Seguiva quindi l'adozione della determinazione A 05598 del 5.7.2013 con la quale la Regione prendeva atto *“di poter procedere alla redazione del provvedimento conclusivo del procedimento in esame, così come previsto dal comma 6-bis dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., sulla base dello studio dei dati geochimici redatto dall'IRSA/CNR e dei pareri raccolti e delle posizioni espresse all'interno della stessa conferenza di servizi dagli Enti convenuti”*.

Con determinazione n. A06398, quindi, veniva rilasciata l'autorizzazione alla messa in esercizio dell'impianto, accompagnata da un allegato tecnico riportante le caratteristiche dell'impianto, le attività autorizzate e la relativa documentazione tecnica, subordinando la messa in esercizio ad ulteriore provvedimento a seguito della presentazione del certificato di collaudo e alla presentazione delle polizze fideiussorie.

Con determinazione A07329 del 18.09.2013 di messa in esercizio e presa d'atto del certificato di collaudo del primo sub lotto del lotto 1 e delle relative garanzie finanziarie si stabiliva che la società potesse esercitare la sua attività fino al 3.09.2023.

Con determinazione G04580 del 10.04.2014 la Regione accoglieva per decorso del silenzio assenso la richiesta avanzata dalla Idea 4 di incremento dei codici EER conferibili in discarica (CER 17 05 06 e 19 13 04).

Con determinazione G09137 del 22.07.2015 la Regione accoglieva nuovamente un'ulteriore richiesta avanzata dalla Idea 4 di incrementare l'elenco dei rifiuti in ingresso in discarica di ulteriori di 21 codici CER.

Tale ultima determinazione veniva annullata con le sentenze nr. 05274/2016 e 05275/2016.

In data 20.10.2016 la Regione adottava quindi la determinazione G12156 con la quale nuovamente incrementava l'elenco dei rifiuti in ingresso in discarica degli stessi 21 codici CER.

Con sentenza nr. 9428/2017 veniva, quindi, dichiarata nulla la determinazione G12156 per inottemperanza del giudicato con contestuale nomina di un commissario ad acta che riconosceva accoglibili solo 6 dei 21 codici CER autorizzati.

Seguiva dunque la determinazione n. G13321 del 22.10.2018 con la quale la Regione prendeva atto della determinazione dei commissari ad acta incrementando nuovamente l'elenco dei codici EER conferibili in discarica (01 03 06, 10 10 03, 10 10 06, 10 10 08, 10 13 07 e 19 09 03).

Con determinazione G03100 del 31.03.2016 la Regione approvava la domanda di modifica sostanziale presentata dalla Idea 4 volta alla realizzazione di un impianto di trattamento chimico fisico del percolato a servizio della discarica per inerti.

Contestualmente con determinazione G11762 del 14.10.2016 autorizzava la deroga ex art. 10 del D.M. del 27.09.2010.

Tali determinazioni venivano entrambe impugnate ed annullate con sentenze nr. 9440/2017 e 9442/2017.

In ottemperanza del giudicato delle sopracitate sentenze, la Regione disponeva, quindi, con determinazione n. G13322 del 22.10.2018 il riavvio di un nuovo procedimento, che si concludeva con l'adozione della determinazione G01417 del

14.2.2022, recante un nuovo allegato tecnico, con modifica e sostituzione dell'allegato tecnico alla originaria determinazione n A06398.

Anche tale veniva annullata con sentenza nr. 14178/2022.

Decorso il termine di validità dell'autorizzazione all'esercizio della discarica (03.09.2023), stabilito con determina A06398, in assenza di comunicazioni da parte della Regione e di Idea 4, il Comune di Magliano Romano formulava istanza di accesso alla Regione per conoscere la situazione autorizzativa della discarica e apprendeva che controinteressata continuava a gestire la discarica in virtù di una autocertificazione ex art. 209 del C.A. del 30.01.2023.

Tale autocertificazione è stata impugnata con ricorso principale, depositato il 20.11.2023 per i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE ART. 208 D.LGS 152/2006 MANCATO RISPETTO DELLA D.G.R. 239/2008 PER MANCATA PRODUZIONE ALLEGATO E, VIOLAZIONE DELLA D.G.R. 995/2022 VIOLAZIONE DELL'ART. 14 D.LGS 36/2003, giacché la Idea 4 s.r.l. avrebbe presentato in data 28.01.2023 solo una autocertificazione per la prosecuzione dell'esercizio della discarica, ma non avrebbe invece presentato la domanda di rinnovo 180 giorni prima della scadenza e comunque entro la scadenza dell'autorizzazione come prescritto dall'art. 208, comma 12 del C.A. e dalle linee guida approvate con D.G.R. 239/2008, peraltro operando in virtù della polizza fideiussoria con decorrenza 03.09.2013 e validità dieci anni più due di ultrattività, peraltro mai aggiornata negli importi;

2) VIOLAZIONE ART. 209 COMMA 1 DEL C.A. SULLA PREVIA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RINNOVO considerato che al momento della presentazione della autocertificazione, nessun procedimento di rinnovo era in atto.

3) VIOLAZIONE DELL'ART. 209 COMMA 2 DEL C.A., il quale prescrive che la autocertificazione debba essere redatta con determinati contenuti ed allegati che non sono presenti nella autocertificazione prodotta dalla Idea 4 s.r.l.

Si costituiva in giudizio la Regione Lazio la quale osservava quanto segue:

- la normativa prevede che, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'impianto, già debitamente autorizzato, possa legittimamente scegliere di sostituire l'autorizzazione in rinnovo con un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante il possesso di determinati requisiti e detta autocertificazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 209 TUA, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività;

- la documentazione depositata dalla controinteressata risponde alle prescrizioni di cui al citato art. 209 TUA;

- la Regione si è, ad ogni modo, riservata *"la verifica della rispondenza della documentazione prodotta e trasmessa da codesta Società ai sensi dell'art. 209 D.Lgs. n.152/2006, giusta istanza acquisita al prot. regionale 0102983 del 30/01/2023, con lo stato di fatto dei luoghi e le condizioni dell'impianto"*.

Con memoria depositata il 15 dicembre 2023 anche la società Idea 4 s.r.l., in qualità di controinteressata, si è costituita in giudizio controdeducendo:

- quanto al primo motivo di ricorso, fra l'altro, che *"Ai fini della determinazione del termine per l'estensione delle garanzie finanziarie in tema di rinnovo ai sensi dell'art. 209, d.lgs. 152/2006 occorre prendere ad esame la disciplina regionale portata nel documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 755/2008, al cui articolo 4 è previsto che "In caso di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006, le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di rilascio del nuovo provvedimento"*;

- quanto al secondo motivo di ricorso, che con nota assunta al prot. regionale n. 0102983 del 30.1.2023 la Società Idea 4 ha trasmesso l'autocertificazione resa ai sensi del comma 1 dell'art. 209, recante anche dichiarazione di prosecuzione dell'attività ed accompagnata da documentazione (comprovante altresì la conformità degli impianti).

Nel corso del giudizio, con determinazione G03300 del 25.03.2024 avente ad oggetto *"IDEA 4 S.r.l. - Discarica per rifiuti inerti sita nel Comune di Magliano Romano, località Monte della Grandine s.n.c. autorizzata con D.D. n. A06398 del 06/08/2013 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Istanza di rinnovo della Società Idea 4 s.r.l. ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006. Presa d'atto e ratifica rinnovo autorizzazione"* la Regione ha ratificato e preso atto della regolarità e completezza dell'autocertificazione resa da Idea 4, ha preso atto dell'avvenuta produzione delle polizze fideiussorie in data 18.01.2024 e 01.02.2024 e ha ordinato la demolizione e ricollocazione della quasi totalità delle strutture di servizio della discarica, accertandone la realizzazione in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Tale ultimo provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente per i seguenti motivi aggiunti:

1) INVALIDITÀ' DERIVATA PER VIOLAZIONE ART. 208 D.LGS.152/2006 MANCATO RISPETTO DELLA D.G.R. 239/2008, VIOLAZIONE DELLA D.G.R. 995/2022 VIOLAZIONE DELL'ART. 14 D.LGS. 36/2003, VIOLAZIONE ART. 209 COMMA 1 DEL C.A. SULLA PREVIA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RINNOVO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 209 COMMA 2 DEL C.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 209 C. 3 DEL C.A.;

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 209 DEL C.A, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ', NONCHÉ' DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ' E NOMINATIVITÀ' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 23, 42, 97, 133 COST. E DELL'ART. 1 L. 241/1990.

3) CONTRADDITTORIETÀ' INTRINSECA DELLA DETERMINAZIONE, VIOLAZIONE ART. 208 C. 12 DEL C.A., VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE ART. 208 DEL C.A., VIOLAZIONE ART. 209 DEL C.A.

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 208, COMMA 12, DEL C.A.

5) ECCESSO DI POTERE/SVIAMENTO, DIFETTO DI PRESUPPOSTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AZIONE AMBIENTALE;

6) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AZIONE AMBIENTALE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DELL'ART. 29 DELLA L.R. N. 27/9.

Le parti resistenti hanno controdedotto sul punto.

All'udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

Il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti.

Come rappresentato dalla stessa Regione in occasione delle repliche ex art. 73 c.p.a., in data 17/11/2023 l'Amministrazione regionale ha emesso la nota prot. reg. n. 1323354 avente ad oggetto "Idea 4 s.r.l.: discarica per rifiuti inerti sita nel comune di Magliano Romano (RM) loc. Monte della Grandine s.n.c. Art. 208 d.lgs. 152/2006. Rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto autorizzato con D.D. n. A06398 del 06/08/2013. Avvio procedimento, richiesta integrazioni e convocazione sopralluogo per il giorno 15 dicembre 2023 h. 11.00".

Con tale nota è stato disposto l'avvio del procedimento di rinnovo dell'A.I.A. per discarica per rifiuti inerti ed è stata richiesta all'istante una integrazione documentale avente ad oggetto gli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 13 del 19/01/2021, relativi al rinnovo autorizzatorio ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

In data 01/12/2023 il legale della Società Idea 4 S.r.l. ha inviato alla Regione Lazio una nota di contestazione acquisita al prot. reg. n. 1396080 con cui il procedimento in parola è stato inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 209 del D.Lgs. 152/2006, rappresentando di aver in data 30.1.2023 depositato l'autocertificazione (con allegati) ove ha dichiarato:

✓ di proseguire l'attività e di attestare la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari;

✓ che non sono intervenute modifiche rispetto all'attività autorizzata con il provvedimento in scadenza e che pertanto nella gestione dell'attività vengono rispettate tutte le previsioni e le prescrizioni del provvedimento stesso e dei relativi allegati tecnici e planimetrie;

✓ di proseguire l'esercizio dell'impianto nel rispetto del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i., della normativa tecnica vigente e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;

✓ e di proseguire l'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni in essere.

In data 05/12/2023 è, poi, pervenuta alla Direzione regionale competente una nota di trasmissione (prot. reg. n. 1408501) della ricevuta bancaria relativa al versamento dei suddetti oneri istruttori da parte della Società Idea 4 S.r.l.

Successivamente la suddetta nota prot. reg. n. 1323354 di avvio del procedimento e richiesta di integrazioni è stata annullata dall'Amministrazione regionale con nota prot. reg. n. 1420725 del 06/12/2023 in considerazione della citata nota di contestazione trasmessa dalla Società, acquisita al prot. reg. n. 1396080 del 01/12/2023.

Nello specifico, la nota di annullamento d'ufficio ha qualificato il procedimento non già ai sensi dell'art. 208 TUA, bensì ai sensi dell'art. 209 TUA; norma, quest'ultima, che prevede una procedura di rinnovo semplificata per le imprese in possesso di certificazioni ambientali.

Conseguentemente, con nota prot. reg. n. 1443620 del 13/12/2023, l'Amministrazione procedente ha fissato per il giorno 19 gennaio 2024 alle ore 11:00 presso l'impianto di discarica di località Monte della Grandine snc, comune di Magliano Romano (RM), un sopralluogo tecnico finalizzato alla presa d'atto dello stato dei luoghi, delle condizioni dell'impianto e di quanto dichiarato in istanza attraverso autodichiarazione ex DPR n.445/2000 ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006.

Gli esiti del sopralluogo sono stati formalizzati con verbale notificato con nota prot. reg. n.0085506 del 19/01/2024.

Con Determinazione Dirigenziale N. G03300 del 25/03/2024, l'Autorità competente regionale, a conclusione del procedimento de quo, ha disposto la presa d'atto dell'autocertificazione prodotta e ha rinnovato il titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 209. Nello specifico, con la suddetta determinazione è stato disposto "[...] che, a seguito degli accertamenti effettuati relativamente alle opere a servizio della discarica come di seguito elencate: fossa Imhoff, uffici, impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, scolmatore, pozzetti di campionamento fiscale, dissabbiatore, cisterna di stoccaggio delle acque di percolato e relativa rete di collegamento oltre che parte del piazzale di pesa, ricadendo le stesse in un'area di proprietà interessata da vincolo boschivo, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, la Società Idea 4 S.r.l. provveda entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. alla demolizione e/o rimozione e riposizionamento dei suddetti manufatti nell'area di discarica ma fuori dalla zona vincolata, scaduti i quali questa Autorità competente, previa diffida ad adempiere, procederà se del caso all'adozione degli atti connessi e consequenziali".

La controinteressata ha proposto ricorso per l'annullamento della suddetta determinazione, definito con sentenza n. 21085/2024 del 25/11/2024, la quale ha annullato parzialmente la D.D. n. G03300 del 25/03/2025, esclusivamente nella

parte del dispositivo relativa all'obbligo di riposizionamento o demolizione delle opere a servizio della discarica in quanto tale ordine è stato ritenuto dal Collegio di competenza del Comune e non della Regione.

L'amministrazione regionale, pertanto, con nota prot. reg. n. 0276558 del 05/03/2025 ha indetto l'avvio del procedimento e ha convocato la 1^a seduta della Conferenza di servizi, allo scopo di accertare la questione paesaggistica relativamente alle opere a servizio dell'impianto di discarica e le relative competenze comunali in qualità di ente delegato al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica e alla vigilanza urbanistica.

Ebbene, tale sviluppo fattuale permette *ex se* di escludere il caso in parola dalla fattispecie sussumibile nell'alveo dell'art. 209 TUA. Come è noto, infatti, è possibile il ricorso allo strumento dell'autocertificazione solo al ricorrere dei presupposti indicati in disposizione.

Fra questi, debbono essere evidenziati: la circostanza che lo stato di fatto sia immutato rispetto al momento nel quale è stata rilasciata l'originaria autorizzazione e, pertanto, che perduri la regolarità dell'impianto rispetto alla normativa esistente, ivi compresa quella paesaggistica (cfr. art. 209 co. 2 TUA: *"L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste"*).

Nel caso in esame, come peraltro osservato dal Comune ricorrente, tale duplice condizione non sembra avverata.

Quanto all'identità dell'impianto e dell'attività esercitata viene in rilievo la circostanza (già messa in luce nella ricostruzione fattuale e processuale) che l'impianto è stato oggetto di numerose varianti che hanno prodotto effetti sull'autorizzazione e, in particolare, con le quali è stato concesso un ampliamento dei codici in ingresso e sono stati imposti specifici protocolli di accettazione dei rifiuti in discarica più restrittivi rispetto agli originali, nonché prescritta la realizzazione di un'area di stoccaggio per la verifica di conformità dei rifiuti, parimenti non prevista nell'originaria autorizzazione. A ciò si aggiunga che con la determinazione di ratifica dell'autocertificazione n. G03300 la Regione ha modificato le prescrizioni originarie e sostituito l'allegato tecnico alla determinazione A06398 integrando l'elenco dei codici EER con quelli aggiunti dalle due modifiche rilasciate con determinazioni n. G04580 del 10.04.2014 e n. G13321 del 22.10.2018 e introducendo i nuovi elaborati grafici e le relazioni tecniche, approvati con la determinazione G01417 del 14.02.2022 (diversi da quelli approvati con l'autorizzazione in scadenza), provvedimento annullato da sentenza n. 14178/2022.

Tali vicende non consentono di ritenere che lo stato di fatto sia immutato rispetto al momento in cui è stata rilasciata l'originaria autorizzazione, imponendosi pertanto una nuova puntuale e attenta verifica sul concreto e attuale svolgimento dell'impianto alla luce delle intervenute varianti e sulla sua conformità tecnica alla normativa di settore. Infatti, l'autocertificazione è una procedura semplificata per il rinnovo dell'autorizzazione, ma è vincolata alla continuità delle condizioni operative oltre che alla validità della certificazione ambientale dell'impresa.

Con riguardo inoltre, al rispetto delle disposizioni poste a tutela dell'ambiente, nel caso, com'è quello in esame, in cui risulti ancora *sub iudice* la conformità paesaggistica di un impianto, in quanto insistente (almeno in parte) su di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, non appare possibile far ricorso allo strumento dell'autocertificazione, a maggior ragione laddove a questo segua un provvedimento di "presa d'atto" con prescrizioni, quali la demolizione e/o il riposizionamento dell'impianto in altra sede non gravata da tali vincoli. Come, infatti, già osservato, è la stessa Amministrazione regionale ad aver imposto per il proseguo dell'attività e stante l'appurata esistenza del vincolo boschivo le seguenti prescrizioni: *"fossa Imhoff, uffici, impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, scolmatore, pozzetti di campionamento fiscale, dissabbiatore, cisterna di stoccaggio delle acque di percolato e relativa rete di collegamento oltre che parte del piazzale di pesa, ricadendo le stesse in un'area di proprietà interessata da vincolo boschivo, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, la Società Idea 4 S.r.l. provveda entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. alla demolizione e/o rimozione e riposizionamento dei suddetti manufatti nell'area di discarica ma fuori dalla zona vincolata, scaduti i quali questa Autorità competente, previa diffida ad adempiere, procederà se del caso all'adozione degli atti connessi e consequenziali"*. Tale provvedimento, sebbene annullato da questo Collegio per incompetenza dell'Amministrazione precedente, denuncia tuttavia l'esistenza del vincolo e l'esistenza di opere sull'area coperta da vincolo e vale, pertanto, a evidenziare l'illegittimità dell'autocertificazione ex art. 209 TUA nella parte in cui dichiara la conformità dell'impianto alla disciplina in materia ambientale.

Lo strumento dell'autocertificazione, infatti, è volto a garantire la prosecuzione dell'attività in corso nelle more dell'adozione del provvedimento autorizzatorio nei casi in cui l'attività medesima sia svolta nel rispetto della disciplina di settore. Allo stesso non è possibile, invece, far ricorso nel caso in cui l'attività appaia svolta in violazione della disciplina esistente (come nel caso in esame giacché trattasi di impianto ricadente in zona vincolata) e occorra, pertanto, istituire un procedimento di natura complessa e plurale, ossia la conferenza di servizi (come, del resto, riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente, la conferenza di servizi da ultimo avviata si è necessaria allo scopo altresì di *"accertare la questione paesaggistica relativamente alle opere a servizio dell'impianto di discarica e le relative competenze comunali in qualità di ente delegato al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica e alla vigilanza urbanistica"*).

Per le ragioni che precedono, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso deve essere accolto.

All'annullamento dell'autocertificazione segue, stante il suo rapporto di stretta consequenzialità e di "presa d'atto" (come testualmente nominato) la declaratoria di illegittimità della Determina regionale G03300 e conseguente suo annullamento ad eccezione della parte in cui accerta la presenza del vincolo boschivo e l'assenza della autorizzazione paesaggistica. Stante la complessità della controversia le spese processuali possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

